

Firenze, lì 28 febbraio 2020

- Al Presidente della Giunta regionale
- All'Assessore Stefano Ciuffo
- Al responsabile del Settore Turismo, commercio e servizi
- Alla responsabile della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali

Class. 2.14.2

Seduta del 21 febbraio 2020

Proposta di regolamento – Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Deliberazione della Giunta regionale n. 62, adottata il 27 Gennaio 2020.

	favorevole	favorevole con raccomandazioni	favorevole con condizioni	contrario
PARERE OBBLIGATORIO	X			
OSSERVAZIONI FACOLTATIVE	<input type="checkbox"/>			

All'unanimità	X
A maggioranza	<input type="checkbox"/>
A maggioranza con motivazioni contrarie di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)	<input type="checkbox"/>

NOTE: Allegato parere

D'ordine del Presidente
Per la dirigente Dott.ssa Maria Pia Perrino
Dott. Piero Fabrizio Puggelli

Proposta di regolamento – Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Deliberazione della Giunta regionale n. 62, adottata il 27 Gennaio 2020.

Proponente: Giunta regionale – Assessore Stefano Ciuffo

PARERE OBBLIGATORIO

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 21 Febbraio 2020

Visti

- l'articolo 66 dello Statuto;
- la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

Considerato che la proposta di regolamento:

- dà attuazione alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) e, in particolare, all'articolo 129 che rinvia al regolamento le disposizioni per il funzionamento della conferenza di servizi tra Regione, Provincia e Comune interessati, competente a esprimere il parere preliminare al rilascio dell'autorizzazione all'apertura, trasferimento e ampliamento delle grandi strutture di vendita;
- è incentrata principalmente sulla disciplina del commercio in sede fissa e delle manifestazioni fieristiche;
- abroga i regolamenti emanati con DPGR 2 novembre 2006, n. 50/R e 1 aprile 2009, n. 15/R;

Dato atto in particolare che il provvedimento in esame:

- disciplina: le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento o al trasferimento delle grandi strutture di vendita e la documentazione da allegare alla domanda; lo svolgimento dell'istruttoria regionale e della conferenza di servizi tra Regione, Comune e Provincia, stabilendone la tempistica di svolgimento e gli elementi oggetto di verifica;
- detta le prescrizioni da rispettare nella progettazione della viabilità di collegamento della media e grande struttura di vendita con la viabilità pubblica;
- prevede standard di parcheggio dimensionati in proporzione alla superficie di vendita realizzata, individuando le caratteristiche strutturali, funzionali e quelle dei collegamenti viari tra le strutture commerciali e la viabilità pubblica;
- individua le ipotesi per cui il comune può ridurre gli standard, in considerazione delle caratteristiche dei luoghi o dell'utenza;
- dispone in merito all'accessibilità agli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità con il rinvio al rispetto delle specifiche norme regionali;
- prevede procedure concertative di livello comunale per definire gli interventi cui destinare le quote di oneri di urbanizzazione finalizzate alla rivitalizzazione di aree commerciali, quali centri commerciali naturali, centri storici e aree mercatali;
- definisce i requisiti per l'attribuzione della qualifica di internazionali, nazionali e regionali alle manifestazioni fieristiche e quelli per i quartieri fieristici destinati ad accogliere le manifestazioni internazionali o nazionali;
- individua i criteri per l'attribuzione della qualifica di internazionali o nazionali alle manifestazioni fieristiche alla prima edizione e i settori di specializzazione merceologica delle manifestazioni;

- dispone in merito alla certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche;
- prevede la possibilità di continuare a ospitare le manifestazioni internazionali e nazionali in un quartiere fieristico non conforme ai requisiti prescritti dalle disposizioni regionali, nel caso in cui siano rispettate le disposizioni in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilità e a condizione che il soggetto, che ne ha la disponibilità, presenti un dettagliato progetto di adeguamento entro il termine massimo di dodici mesi, decorsi inutilmente i quali non potranno svolgersi manifestazioni con qualifiche per le quali il quartiere fieristico non presenti un'adeguata conformità;
- stabilisce le modalità e la tempistica di invio delle richieste di inserimento nei calendari delle manifestazioni fieristiche e le modalità di approvazione e di pubblicazione degli stessi calendari;
- prevede una disciplina transitoria per le domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita in corso di istruttoria all'entrata in vigore del regolamento, per le quali si stabilisce che vengano esaminate secondo le norme vigenti al momento della loro presentazione;

Dato atto, altresì, che il provvedimento è stato sottoposto al tavolo congiunto di concertazione istituzionale e generale del 22 Gennaio 2020;

DELIBERA

1. di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio)”, adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 62 del 27 Gennaio 2020.